

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DALL'ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI E PERSONALE

“Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza **del territorio**”.

Iscritto all'o.d.g. della
Giunta del

RELAZIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Il governo della cosa pubblica ha subito, nell'ultimo decennio, lo spostamento del proprio baricentro dallo Stato agli enti periferici, con l'acquisizione, da parte di questi ultimi, di un numero sempre più rilevante di funzioni e attività.

Le leggi di decentramento che si sono via via succedute hanno delineato un nuovo quadro istituzionale cui è sottesa, seppur pienamente percettibile, un'autentica rivoluzione culturale del modo di amministrare e governare.

La sussidiarietà, l'adeguatezza dell'azione, oltre che la differenziazione degli interventi rappresentano i principi cardine di tale rivoluzione, principi che hanno da poco trovato cittadinanza anche nel nostro ordinamento costituzionale (art. 118 Cost.).

Con uno sforzo di sintesi può ben dirsi che essi esprimono la necessità che la cura del bene comune faccia capo all'ente più vicino al cittadino e che l'esercizio delle funzioni amministrative sia adeguato e, quindi, commisurato e conformato alle differenti realtà territoriali.

Ed è proprio la recente riforma del titolo quinto della Costituzione, tappa importante di un percorso non concluso, che, al di là dei suoi contenuti formali, delinea un sostanziale capovolgimento degli equilibri, assegnando alle autonomie locali competenze generali che trovano l'unico limite nelle attribuzioni statali tassativamente determinate.

Il risvolto concreto di tale nuovo assetto si misura nella domanda, in continua evoluzione e sempre più densa di aspettative, che il cittadino rivolge ai suoi più vicini amministratori. Questi ultimi, d'altra parte, con l'elezione di diretta delle figure apicali, sono divenuti sempre più i referenti primari per la soddisfazione dei bisogni della collettività.

E' evidente che il conseguente massiccio spostamento di responsabilità a livello locale richiede capacità di lettura e comprensione delle problematiche emergenti nonché assetti organizzativi idonei e rispondenti alla complessità dell'impegno amministrativo.

In tale ambito la polizia locale occupa una posizione del tutto peculiare. Essa rappresenta, infatti, il braccio "operativo" dell'ente in cui è incardinata e costituisce la prima proiezione esterna di un sistema organizzativo e istituzionale che ha, quale unico fine, il servizio al cittadino. Si tratta, nel caso di specie, di un servizio multiforme e unico nel suo genere, i cui contenuti sono solo in parte resi espliciti dalla varietà di funzioni contemplate dalla legge statale. Il processo di decentramento cui si è fatto cenno e la diversa conformazione statica e dinamica che ha investito l'ente territoriale hanno determinato un profondo mutamento dell'essenza stessa del servizio di polizia locale e del modo in cui esso è visto e "sentito" dal cittadino: alla prevalente attività di repressione di illeciti amministrativi si è affiancato, con vigorosa e naturale determinazione, un esercizio sempre più ampio e diretto dell'attività di tutela della sicurezza urbana, attività caratterizzata dall'esercizio sinergico delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia amministrativa e di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza. La polizia locale è quindi chiamata, tra l'altro, a far fronte alla quotidiana domanda di sicurezza del cittadino, formulando una propria "offerta" ritagliata "su misura" alle caratteristiche della città.

A tale forte evoluzione del settore non ha corrisposto alcuna rivisitazione della normativa statale di riferimento. La legge 7 marzo 1986, n. 65 (*“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”*), pur pregevole e per molti aspetti anticipatrice di profili ordinamentali innovativi che hanno poi trovato conferma e sviluppo nella successiva legislazione sugli enti locali, rappresenta ormai un *“abito stretto”* per una polizia locale che ha superato i tradizionali confini formali di attività.

D’altra parte, lo stesso legislatore nazionale ha più volte mostrato di comprendere tale evoluzione, sancendo, da ultimo, l’apporto di contingenti della polizia municipale alla realizzazione dei piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri (art. 17 l. 26 marzo 2001, n. 128).

In attesa, dunque, dell’intervento riformatore statale che, stante il nuovo assetto costituzionale, dovrebbe limitarsi a delineare unicamente i principi generali, la Regione Lombardia intende esercitare con pienezza le competenze demandate dalla vigente legge quadro, competenze che non possono non essere rilette alla luce del ruolo di propulsione e coordinamento che l’ente Regione ha assunto nei confronti dell’intero sistema delle autonomie locali.

In tale ottica il Programma regionale di sviluppo dell’attuale legislatura (approvato con D.C.R. 10 ottobre 2000 n. VII/39) sancisce l’impegno della Regione a promuovere *“occasioni di confronto e collaborazione con i diversi livelli di amministrazione centrale e locale per attuare politiche della sicurezza efficaci e rispondenti alle esigenze del territorio regionale”*. E tra i primi concreti risvolti di tale impegno è indicato *“il processo di trasformazione dei servizi di polizia locale ...in strutture di polizia del territorio con la predisposizione di nuovi strumenti operativi che metteranno le polizie locali in grado di offrire livelli di servizi e di sicurezza elevati ed uniformi su tutto il territorio regionale”*.

Il perseguimento di tale ambizioso obiettivo non può prescindere da un’attenta opera di chiarificazione delle funzioni, delle metodologie organizzative e, per così dire, della filosofia operativa dei corpi e servizi di polizia locale presenti in Regione. Sulla spinta della riforma del titolo V della Costituzione e in attesa di una compiuta *“devoluzione”*, è forte la necessità di un intervento legislativo regionale che abbia natura ricognitiva delle disposizioni vigenti e che introduca profili innovativi non solo compatibili, ma pienamente aderenti alla normativa statale vigente.

Tali finalità trovano chiara enunciazione nell’ **art. 1** del testo di legge laddove, posto il carattere *“primario e indefettibile”* della sicurezza dei cittadini e del territorio, sono individuate le aree tematiche del *corpus* normativo: gli interventi regionali per la sicurezza, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di polizia locale, le forme di collaborazione tra quest’ultima e i soggetti privati operanti nel settore della vigilanza, le modalità d’accesso ai corpi e servizi di polizia locale e i principi informatori cui deve essere improntata la formazione degli operatori.

L’**art. 2** delinea, invece, le linee guida della politica regionale ispirata, da un lato, al coordinamento delle attività sul territorio, e basata, dall’altro, sulla necessità di una effettiva collaborazione tra enti territoriali e organi statali per la realizzazione di *“una presenza sinergica e integrata sul territorio”*.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Capo I – Organizzazione del servizio di polizia locale

Pur essendo facoltativo, il servizio di polizia locale, se disposto dalla amministrazione di appartenenza, deve necessariamente essere organizzato tenendo conto delle particolari esigenze territoriali nonché delle reali problematiche.

Nel pieno rispetto della autonomia locale e della volontà amministrativa di quest'ultima - e questo è rappresentativo di novità - vi è l'intervento della Giunta Regionale la quale, con apposita deliberazione, stabilisce e delinea i criteri organizzativi ai quali gli enti locali potranno fare riferimento.

Lo strumento attraverso il quale normalmente l'Ente persegue le finalità di efficacia, efficienza ed economicità sono i regolamenti.

Questi ultimi infatti, se da un lato sono annoverati tra le fonti secondarie del diritto, subordinati pertanto alle norme degli statuti, oggi lo sono altresì al decreto legislativo 267/00 e se qualcuno vi intravede l'insorgere di un possibile contrasto tra regolamento locale e legge regionale, si ritiene che una possibile soluzione possa consistere nel distinguere tra disciplina del contenuto specifico della funzione (di spettanza Regionale) ed organizzazione dell'ordinamento interno ai fini dell'esercizio della stessa (riservata al regolamento dell'Ente locale). Pertanto, una chiara distinzione tra organizzazione interna al singolo ente (di competenza regolamentare) ed organizzazione della funzione in ambiti sovracomunali o sovraprovinciali (di spettanza della legge Regionale).

E' per tali motivi che l'**art.4** demanda agli enti locali l'emanazione di specifici regolamenti in materia di Polizia Locale, in completa conformità a quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n.65. E' lasciata quindi al singolo Ente la realizzazione e la costruzione del documento con importanti temi quali ad es. l'ordinamento del Corpo o, ancora di maggiore importanza, la dipendenza del Corpo; in tale contesto si è ritenuto importante delineare l'esclusività dei compiti e delle mansioni degli operatori di polizia locale (**art. 6**) i quali, sempre più spesso, sono stati portati a svolgere attività diverse da quelle d'istituto e che in buona parte ne hanno svilito l'immagine e la professionalità. Ci si riferisce ad attività di guida di scuolabus o altri servizi ancor più lontani dalle mansioni istituzionali e del tutto estranei alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'esclusività dei compiti acquisisce maggiore rilevanza allorché vi sia un solo operatore di polizia locale che, gravato già da una serie di adempimenti istituzionali, non può, nel modo più assoluto, essere chiamato a svolgere attività suppletive che assorbono gran parte del suo carico di lavoro. Non è del resto infrequente che quest'ultimo soggetto si trovi, per esempio, a svolgere quasi del tutto prevalentemente l'attività di messo notificatore a tutto discapito di compiti ben più impegnativi quali i controlli di polizia stradale o amministrativa in genere.

Sempre nell'ottica di una chiara definizione delle competenze **l'art.7**, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni attinenti alla gestione amministrativa, afferma la competenza del Presidente della Provincia e del Sindaco (Autorità di polizia locale) ad esercitare la vigilanza sul servizio e ad impartire le opportune direttive al Comandante.

La traduzione in operatività degli obiettivi generali della Amministrazione è di competenza del Comandante, figura già con chiarezza delineata dalla L. 65/86 ma che nel tempo, come gran parte degli organi della Pubblica Amministrazione, ha subito una certa trasformazione. **L'art. 8** specifica questa operatività in precisa responsabilità verso il Presidente della Provincia e il Sindaco per i

poteri concernenti l'impiego tecnico-operativo e la disciplina degli addetti, in piena aderenza all'art. 45 del D.Lgs. 80/98 il quale ha chiaramente sancito il principio secondo il quale ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi degli enti locali è attribuita la competenza ad adottare gli atti di gestione.

L'art 11 ha cercato di delineare con chiarezza proprio questa competenza in capo al Comandante del corpo. Occorre infatti ricordare che detto assunto trova la sua prima collocazione nell'art. 9 della L. n. 65/86, che individua i compiti espressamente attribuiti al medesimo: "addestramento, disciplina e impiego tecnico operativo degli appartenenti al corpo....". A completamento, ed a seguire, si sono succedute varie leggi: dalla L.n. 142/90, al D.Lgs. 29/93, fino alla L. 127/97 che hanno introdotto importanti innovazioni nell'ordinamento degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il principio di separazione politica/amministrazione. Detto mutamento normativo non ha influito in modo determinante sull'interpretazione della L. n. 65/86 per ciò che concerne il rapporto tra sindaco e Comandante. Ad onore del vero a qualcuno era parso che nella fattispecie si potesse ravvisare una qualche dipendenza dall'eventuale Dirigenza di settore, ma tale tesi è risultata inaccettabile sotto il profilo giuridico in quanto la legge 65/86 rimane una "lex specialis" che non può, in alcun modo, essere derogata da una legge generale anche se successiva. A ciò si è aggiunta anche l'autorevole pronuncia del Consiglio di Stato n. 4663 del 4 settembre 2000 che ha delineato la specialità del servizio di polizia locale quale "entità unitaria ed autonoma da altri uffici" e come tale dipendente direttamente dal Sindaco.

TITOLO II

Capo II - Funzioni

Il titolo III della legge offre una panoramica delle funzioni svolte dagli operatori di polizia locale. Le relative norme (**artt. 12-16**), dunque, non potevano che avere carattere ricognitivo delle superiori fonti statali, le quali, peraltro, sono oggetto di costante approfondimento.

Senza voler qui soffermarsi sui contenuti specifici delle singole funzioni, la cui mole operativa ha subito negli ultimi anni un notevole incremento (si pensi, tra tutte, alle funzioni di polizia amministrativa) preme evidenziare la forte correlazione e la naturale interdipendenza che lega i vari ambiti di competenza della polizia locale. E' evidente, infatti, che la tradizionale distinzione tra funzioni primarie (storicamente individuate in quelle di polizia amministrativa) e funzioni cosiddette "aggiuntive" non è produttiva, sul piano pratico, di conseguenze rilevanti dato che, nello svolgimento della sua attività, il singolo operatore non potrà esimersi dal rilevare gli illeciti amministrativi e limitarsi ad accertare i reati o, viceversa, accertare i reati escludendo gli illeciti amministrativi (esempio paradigmatico e' la funzione di polizia stradale nel cui esercizio l'operatore può imbattersi contemporaneamente in più illeciti amministrativi e in figure di reato).

Nello stesso tempo l'agente o l'ufficiale di polizia locale non potrà esimersi, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, dal tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica intervenendo opportunamente ed informando, se del caso, l'autorità di pubblica sicurezza.

Va chiarito che non si tratta di un aspetto che riguarda esclusivamente la polizia locale, ma che attiene alla natura stessa dell'attività di polizia, attività posta fondamentalmente a presidio del bene comune, e cioè di un interesse superiore che non si presta facilmente, se non per puri scopi didattici, a segmentazioni di sorta.

In definitiva, può dirsi che sul piano normativo gli enti locali risultano attributari di funzioni di polizia ausiliarie a quelle delle forze di polizia dello Stato, funzioni che gli enti locali tendono sempre più ad esercitare con pienezza in virtù della crescente attribuzione di competenze sottesa al principio di sussidiarietà che ha oramai fatto ingresso formale anche nella nostra Costituzione.

Di tale elemento si è tenuto conto nella rilettura delle funzioni già disciplinate dalla legge n. 65/86 e, in particolar modo, nella redazione dell'art. 15. Senza aggiungere nulla ai contenuti dell'attività ausiliaria di pubblica sicurezza, si è voluto conferire un preciso indirizzo operativo e metodologico ai corpi e servizi operanti in Regione, considerando il presidio del territorio loro "compito primario e connaturale". Si tratta indubbiamente di una sfida impegnativa ma necessaria, fondata sulla necessità di attuare un serio e capillare controllo del territorio. Controllo che non sia solo "fisico", ma anche e soprattutto "conoscitivo". E' indubbio, infatti, che non è sufficiente la funzione di prevenzione generale garantita dalla materiale presenza di operatori di polizia sul territorio, ma è necessaria una conoscenza approfondita, anche frazionata e specifica, delle varie realtà che spesso, persino nella stessa area urbana, presentano diverse connotazioni criminali. Di qui l'invito al ricorso ad adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità e le criticità da affrontare (**art. 15**, comma 2).

E' evidente che tale missione coinvolge pienamente la polizia locale. In Lombardia sono presenti circa 8.000 operatori di polizie municipali e provinciali, in possesso di un bagaglio conoscitivo spesso unico, in grado di fornire spunti investigativi preziosi alle forze di polizia statali. E' indispensabile, dunque, superare la concezione che assegna alle polizie locali esclusivamente un ruolo di vigilanza tecnica nelle materie attribuite all'Ente locale, e conseguentemente limitare le sue funzioni all'accertamento di illeciti in materia edilizia, commerciale, stradale, ambientale e venatoria. Tali funzioni devono infatti arricchirsi delle competenze proprie di un servizio di polizia territoriale chiamato a svolgere, prima di ogni altra forza, la funzione di "polizia di prossimità", resa, per così dire "naturale" dalla sua vicinanza fisica e conoscitiva alla gente e al territorio.

Il primo comma dell'**art. 15** finalizza la funzione di controllo alla tutela della sicurezza urbana. E' – quest'ultimo – un concetto che forse per la prima volta fa ingresso in un testo di legge e che invece è oggetto di costante approfondimento da parte della letteratura scientifica. E' possibile definire la sicurezza urbana come "il complesso delle forme di controllo istituzionale e sociale che si sviluppano in diretta correlazione alla qualità della vita della città". Tale definizione contiene un'idea di sicurezza che non è più, o soltanto, quella che gli apparati centrali dello Stato perseguono attraverso rigidi protocolli di intervento, ma è, piuttosto, una sicurezza "negoziata", cercata, cioè, attraverso il concorso fattivo degli attori sociali, prime tra tutti le Amministrazioni locali.

Mentre, cioè, la sicurezza "pubblica" fa riferimento alla materializzazione della sovranità dello Stato, la sicurezza urbana nasce dalla interazione tra più soggetti e dalla condivisione di un progetto di miglioramento complessivo della qualità della vita nelle città. A "fare" sicurezza urbana non è dunque soltanto la repressione delle fattispecie di reato, di maggiore o minor portata, ma, per esempio, la stessa pianificazione urbanistica, la manutenzione delle strade, l'agibilità dei trasporti pubblici, il coinvolgimento dei residenti nei vari quartieri (cd. *ledaer* spontanei di zona) e quant'altro possa prevenire turbative alla civile convivenza e abbattere la percezione di insicurezza che è sempre più diffusa tra i cittadini.

In tale contesto è evidente il ruolo guida delle polizie locali, chiamate, per loro stessa natura, ad essere esecutori e garanti insieme dell'illustrato disegno cui è sotteso il raggiungimento del cosiddetto "buon vivere" e l'eliminazione degli ostacoli riconducibili al disagio sociale.

TITOLO II

Capo III - Mezzi, uniformi e strumenti operativi

Il titolo IV disciplina le caratteristiche degli strumenti di riconoscimento e di lavoro degli operatori di polizia locale. Si tratta di un ambito tra i più discussi nel settore e sul quale la competenza regionale è direttamente sancita dalla legge n. 65/1986 (art. 6).

Quel che è certo che è che le Organizzazioni sindacali, le Associazioni di categoria, numerosi comandanti e singoli operatori chiedono a gran voce che la Regione dia corpo, con strumenti flessibili e con contenuti certi e rigorosi, ad una revisione delle caratteristiche degli strumenti di lavoro della polizia locale, ivi compresi le uniformi e i relativi distintivi di grado.

Risulta evidente, d'altra parte, che gli oltre dieci anni trascorsi dalla emanazione della legge regionale n. 39/90 sono stati caratterizzati da profondi cambiamenti sociali e normativi che hanno tra l'altro modificato lo stesso modo di intendere la "funzione" di polizia locale, rendendone più incisivo il ruolo nell'attività di presidio del territorio e nell'azione di contrasto ad ogni forma di turbativa della civile convivenza.

A tale evoluzione non può non accompagnarsi un adeguamento anche della normativa regionale chiamata a dettare il quadro di riferimento per le caratteristiche dei mezzi, degli strumenti, delle uniformi e dei distintivi di grado. La legge regionale 8 maggio 1990, n. 39/90, infatti, pone oggi diversi ordini di problemi:

- essa ancora rigidamente il sistema dei gradi alle qualifiche funzionali che sono state oramai abrogate dalla contrattazione collettiva nazionale e sostituite con le nuove categorie;
- non contempla l'uso dei mezzi di trasporto aerei, sempre più necessari nell'espletamento del servizio, specie nelle grandi città;
- non contiene alcuna disposizione circa l'adozione di strumenti finalizzati a garantire l'incolumità degli stessi appartenenti ai vari e corpi e servizi, i quali, coinvolti a pieno titolo nella difesa del bene comune, sono facile bersaglio di ogni forma di offesa e di pericolo;
- infine, la legge 39 determina direttamente in dettaglio, attraverso alcuni allegati che ne formano parte integrante, i gradi degli operatori e le caratteristiche tecniche delle uniformi e dei mezzi, con ciò rendendo lungo e difficoltoso ogni processo di innovazione.

Tale quadro normativo, in parte superato e non più rispondente alle esigenze reali della categoria, rischia, se non innovato, di produrre le seguenti conseguenze:

- che gli Enti locali si sforzino di applicare rigidamente la legge in vigore, con immancabili difficoltà operative ed inevitabili contrasti rispetto all'evoluzione contrattuale che ha interessato il personale dipendente;
- che le medesime Amministrazioni o singoli comandanti, nel tentativo di colmare i vuoti normativi venutisi a creare, adottino iniziative prive di supporto legislativo e tra loro disomogenee, in contrasto, quindi, con l'orientamento della Regione di conferire al settore una certa uniformità organizzativa.

Ciò premesso, nel ridefinire la materia, si è ritenuto di intervenire con pochi norme di principio e di rimandare la definizione di dettaglio dei mezzi, degli strumenti, delle uniformi e dei distintivi di grado a successivi atti amministrativi che dovranno essere recepiti dagli Enti locali.

Tale tipo di intervento ha il pregio di non utilizzare lo strumento legislativo per l'effettuazione di scelte di tipo tecnico che necessitano, in quanto tali, di frequenti adeguamenti e/o modifiche; le innovazioni che si rivelino eventualmente necessarie potranno così essere effettuate con maggiore speditezza, senza le lungaggini temporali tipiche del procedimento legislativo e non sempre coerenti con le aspettative degli enti locali e degli operatori.

D'altra parte, la scelta di demandare alla Giunta regionale la definizione delle caratteristiche particolari della strumentazione e delle uniformi non implica di certo un impoverimento dello strumento legislativo il quale, anzi, ne risulta arricchito, proprio perché, essendo spogliato di compiti regolamentari di dettaglio, è in grado di esercitare con maggiore chiarezza di contenuti il ruolo guida che gli è proprio.

Coerentemente con le linee guida sopra enunciate, gli **articoli 17 e 18** della legge definiscono la tipologia dei mezzi di servizio e delle uniformi. Per ciò che riguarda i mezzi, la novità maggiore rispetto alla l.r. n. 39/90 è rappresentata dalla introduzione del mezzo aereo che, grazie alla sua versatilità e alla capacità di raggiungere in tempi brevissimi anche zone inaccessibili a veicoli di terra, rappresenta oramai uno strumento operativo di insostituibile portata. Oltre ai mezzi aerei, **l'art.17** prevede, poi, l'uso dei mezzi nautici per i particolari servizi in zone lacuali o in acque interne.

Per quanto riguarda le divise, **l'art. 18** dispone, in primo luogo, che esse debbano assicurare la funzionalità del servizio e la sicurezza degli operatori, nonché garantirne l'identificazione e, quindi, la visibilità. Enunciata la tipologia delle uniformi, la norma si chiude con la previsione dei distintivi da apporre sulle stesse, il cui fine è, da un lato, quello di identificare l'ente di appartenenza e, dall'altro, quello di rendere visibile il grado dell'operatore. A ques'ultimo proposito il terzo comma stabilisce che il grado, svincolato dalla posizione economica del dipendente, deve essere strettamente correlato al ruolo e alle funzioni conferite: ciò, nell'assicurare la maggiore rispondenza del grado al livello di responsabilità dell'operatore, sancisce la necessaria autonomia tra tale delicata materia e la contrattazione collettiva in continua evoluzione.

L'art. 19 enuncia la novità più rilevante per il settore, e cioè la dotazione per il personale di polizia locale di strumenti di difesa personale quali lo spray irritante e il bastone estensibile. Si tratta di mezzi di autotutela privi di effetti lesivi permanenti e in grado di colmare il gap operativo che sussiste tra la semplice coazione fisica e l'uso delle armi da fuoco. E' bene rilevare che l'argomento è stato al centro di un annoso dibattito circa la possibilità, per gli enti locali, di dotare la polizia municipale o quella provinciale dei cd. "manganelli" o "sfollagente". La questione trae origine dall'art. 5, ultimo comma, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge – quadro sull'ordinamento della polizia municipale) che demanda ad apposito regolamento la disciplina dell'armamento della polizia municipale. Il Decreto del Ministro dell'Interno emanato in attuazione della suddetta disposizione legislativa (n. 145 del 4 marzo 1987) nulla prevede in ordine allo strumento in questione. Tale mancata previsione è all'origine di prese di posizione sfavorevoli alla loro introduzione, basate sull'asserita attitudine ad offendere di detti strumenti e alla loro assimilabilità alle armi.

Detto orientamento è stato smentito dalla recentissima decisione n. 701 del 21 agosto 2001 con la quale il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia - ha riconosciuto la piena legittimità della dotazione, al personale di polizia locale, di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo e, nella specie, del bastone estensibile. Questo, infatti, secondo il T.A.R., non rientra nel novero delle armi, ma fa parte degli *“altri mezzi di coazione fisica che, a determinate condizioni atte a garantirne l'uso appropriato, si rendano necessari per l'adempimento dei doveri d'ufficio”*. E siccome – ha proseguito il Giudice – l'art. 5 della legge n.

65/86, così come modificato dal comma 134 dell'art. 17 della l. n. 127/97, sancisce, accanto all'obbligo che le armi in dotazione siano conformi a quelle previste dal regolamento ministeriale, la piena discrezionalità dell'amministrazione locale in ordine alla scelta degli altri strumenti operativi, può affermarsi che *“si riconduce alla potestà consiliare un diverso margine di valutazione sull'opportunità di dotare gli agenti di polizia municipale...di mezzi di coazione diversi dalle armi, che ai sensi dell'art. 1 l. 21 febbraio 1990 n. 36 sono tali se non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona”*.

In definitiva il T.A.R. per la Lombardia ha riconosciuto la natura difensiva degli strumenti in esame che, pertanto, rientrano a pieno titolo tra gli strumenti operativi previsti dall'art. 6, punto 5), della legge n. 65/86 per i quali la Regione, ai sensi dello stesso art. 6, ha competenza legislativa.

Per quanto concerne, invece, gli spray irritanti, non si pongono problemi di sorta dato che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C.50006-A-77 del 9.1.1998 ha affermato che essi non sono classificabili come armi comuni *“in quanto non hanno attitudine a recare offesa alla persona”*.

L'art. 20 demanda alla Giunta di emanare uno o più regolamenti contenenti i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto, gli strumenti che devono essere tenuti a bordo degli stessi mezzi, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi da apporvi, i simboli distintivi di grado e i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela (e relativi accessori) di cui all'art. 19. La medesima norma, al secondo comma, al fine di evitare vuoti normativi, prevede il permanere delle caratteristiche indicate negli allegati A, B, C, D ed E della legge regionale n. 39/90, con ciò introducendo una deroga all'immediata abrogazione, contenuta nell'art. 47, della medesima legge. Infine, il terzo comma dell' **art. 20** indica il termine (sei mesi) entro il quale gli Enti locali devono provvedere all'adeguamento dei regolamenti vigenti alle nuove disposizioni in materia.

Degna di nota è poi la previsione (**art. 21**) che la Regione, al fine di agevolare gli enti locali nell'acquisto dei mezzi e degli strumenti necessari, possa stipulare convenzioni con imprese produttrici. Le singole amministrazioni restano libere di aderire o meno a dette convenzioni, fermo restando che, nel caso decidano di provvedere per proprio conto, dovranno comunque rispettare le caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta.

TITOLO III - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIO

Capo I – Indirizzi e coordinamento regionale

Nel pieno rispetto della sfera di attribuzioni delle autonomie locali, ed anzi per una loro più efficace attuazione, la Regione Lombardia intende esercitare con coerenza il ruolo propulsivo e di coordinamento chiaramente sancito, da ultimo, dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. L'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 assegna, infatti, alla Regione di prevedere *“strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze”*.

Tra le materie di competenza “territoriale” quella della polizia locale necessita, ancor prima di ogni altra, di un' efficace azione di coordinamento. E non certo per una pretesa maggiore importanza delle funzioni di polizia di cui sono attributari gli enti locali, ma per il carattere “servente” che la

polizia locale riveste nei confronti di ogni altra attività che fa capo agli enti medesimi, non ultima la tutela della sicurezza urbana.

Appare quindi evidente la necessità di un raccordo superiore che, in ossequio al citato disposto normativo del Testo unico enti locali, completi e attualizzi il ruolo regionale già in parte prefigurato dalla legge n. 65/86: la prospettata unicità delle caratteristiche delle divise e, ancor prima, la previsione di modelli formativi uniformi non rispondono, forse, all'esigenza di una "omogeneità" a livello regionale? La risposta è certamente positiva, ma nello stesso tempo ricca di ulteriori interrogativi che sorgono spontanei alla luce di un nuovo concetto di coordinamento i cui elementi strutturali non possono certo ridursi alle uniformi e alla formazione. Da ciò la necessità di costituire un'apposita struttura di coordinamento che abbia il compito di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi e servizi di polizia locale (**art. 22**, comma 1). Non si tratta di un organismo sovraordinato con compiti di polizia, ma di una struttura che mira unicamente a rendere più efficace e sinergica l'attività delle polizie locali lombarde. E tale azione deve essere svolta attraverso strumenti e mezzi di supporto tra i quali rivestono un ruolo particolare, oltre che innovativo, i servizi specializzati finalizzati al monitoraggio del territorio, al controllo ambientale, alla ricerca di persone scomparse e a quant'altro attenga alle specifiche funzioni di polizia locale (**art. 22**, comma 3).

Ad un sussidio di carattere operativo come quello appena citato, si unisce un'attività di supporto teorico e didattico che mira a migliorare lo svolgimento dei servizi e a conferire agli stessi una univocità comportamentale sull'intero territorio regionale. In tale ottica vanno lette anche l'emanazione di linee guida riguardanti le procedure operative da seguire nonché l'adozione di una modulistica unica su tutto il territorio regionale (**art. 22**, comma 4).

Tra le forme di coordinamento assume una posizione primaria la realizzazione in un raccordo telematico tra enti (**art. 22**, comma 5). L'ambizioso disegno prevede l'installazione di presidi tecnologici dialoganti tra loro finalizzati ad uno scambio di informazioni, con una conseguente maggiore celerità degli interventi operativi. Il progetto, certamente ambizioso ma necessario, mira a superare i confini geografici ed i lacci territoriali del sistema sicurezza, delineando la possibilità di una integrazione degli enti verso la costruzione di una sicurezza integrata a livello regionale. Al fine di evitare disomogeneità di apparati e, quindi, ostacoli alla realizzazione del progetto, la Regione, come previsto dallo stesso quinto comma dell' **art. 22**, si fa carico di individuare le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

Sulla stessa linea, e nell'ottica di un potenziamento delle attività e di una maggiore vicinanza al cittadino, si pone l'istituzione di un numero telefonico unico per la polizia locale (**art. 22**, comma 6). Non si vuol certo aggiungere un ulteriore numero breve ai numerosi già esistenti, ma soltanto far sì che i numeri di emergenza delle Forze di polizia statali possano essere sgravati dal carico di richieste che poco hanno a che fare con la sicurezza e che esprimono, invece, necessità di minor portata o, molto spesso, semplice disagio.

Tra l'altro il numero unico può rappresentare un enorme stimolo all'associazionismo tra enti: basti considerare, infatti, che la chiamata del cittadino attiva la polizia locale più vicina all'evento, i cui operatori, nel caso di gestione associata, avranno competenze su un territorio più vasto di quello dell'ente di appartenenza.

Tale modo nuovo di concepire e "fare" il coordinamento non può prescindere dalla istituzione di un organismo di raccordo e di impulso, individuato nel Comitato regionale per la sicurezza urbana. L'accezione negoziata e condivisa del concetto di sicurezza urbana determina il coinvolgimento di più attori tra i quali taluni già presenti ed attivi nelle realtà territoriali di propria competenza. Il

Comitato, in tale ottica, è la sede privilegiata per l'esame delle problematiche emergenti, per il conseguente impulso all'attività associazionistica degli enti e per la stipula di protocolli d'intesa che possono vedere coinvolti anche organismi statali. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Regione, rappresenta dunque un luogo di confronto e di analisi per la definizione di un quadro della sicurezza a livello regionale; da tale analisi scaturiranno le dovute iniziative di impulso, sia nei confronti delle Autorità statali che di quelle locali, al fine, in tale ultima ipotesi, di realizzare uniformità d'azione tra enti limitrofi accomunati da unità d'intenti, oltre che di modelli organizzativi e di criticità esterne. Le descritte finalità spiegano la presenza, all'interno del Comitato, del Dirigente la Struttura Sicurezza e Polizia locale della Regione il quale, solo partecipando alle sedute ed avendo quindi cognizione della situazione generale, può svolgere con efficacia l'azione amministrativa di sua competenza.

Il Comitato regionale, così come delineato, non vuole affatto sostituirsi né ergersi a struttura funzionalmente sovraordinata rispetto ai Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presenti presieduti dai Prefetti della Repubblica. Esso intende costituire un organo consultivo di approfondimento delle problematiche emergenti al fine di fornire supporto e documentazione proprio alle Autorità di pubblica sicurezza per il migliore svolgimento dei loro compiti istituzionali.

TITOLO III

Capo II – Gestione associata del servizio

All'interno del titolo III, e quale aspetto peculiare del coordinamento delle polizie locali, si pone il tema della gestione associata del servizio.

Com'è noto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali demanda alla Regione il compito di prevedere *“strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze”* (d.lgs. n. 267/2000, art. 4, comma 5). E nel disciplinare le singole forme associative la medesima legge dichiara un aperto *favor* per l'esercizio associato di funzioni, assegnando alle regioni il compito di individuarne i livelli ottimali di esercizio, di predisporre, di concerto con i comuni, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata e di favorire *“il massimo grado di integrazione tra i comuni”*, anche attraverso una maggiorazione dei contributi.

La Regione Lombardia ha colto a pieno l'invito del Legislatore statale, considerando la gestione associata un modello di amministrazione della cosa pubblica da diffondere e incentivare nelle varie materie di competenza degli enti locali (**art. 24**). Il ruolo centrale della gestione associata acquisisce poi un'importanza strategica con riguardo alla sicurezza urbana e alla polizia locale. E ciò per una serie di ragioni che in parte attengono all'associazionismo in generale e in parte riguardano il servizio di polizia locale nella sua specificità. Sul primo versante non può non ribadirsi, in questa sede, che la gestione associata migliora l'efficacia e l'efficienza nell'esercizio di qualsiasi funzione che, tra quelle di spettanza degli enti territoriali, si presti, per sua natura, ad una attuazione condivisa. Con riguardo, poi, alla Polizia locale, l'evoluzione che ha interessato il settore negli ultimi anni e le caratteristiche di *“servizio di polizia territoriale”* che essa assume giorno dopo giorno rendono quanto mai necessaria una collaborazione strutturale tra i vari corpi e servizi. Posto, infatti, che la sicurezza urbana è un bene la cui tutela richiede il concorso di tutti gli attori sociali, vanno superati gli ostacoli che si frappongono al dialogo costante e operativo tra chi riveste un ruolo primario nel perseguimento del suddetto obiettivo. L'aumento della criminalità diffusa e l'estrema mobilità sul territorio dei suoi protagonisti attivi rendono necessario non solo il

collegamento diretto tra le polizie locali, ma lo stesso superamento dei margini di competenza territoriale propri di ogni corpo o servizio. Il conseguimento di tale ultimo obiettivo in termini duraturi e stabili è possibile unicamente attraverso la gestione associata del servizio.

TITOLO IV – INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA

La nuova legge, dopo avere enunciato i vantaggi dell'associazionismo tra enti (**art. 24**), riprende la struttura della legge regionale n. 8/2000 i cui positivi effetti sono noti tanto agli operatori del settore quanto al comune cittadino. Attraverso un sistema di cofinanziamento rivolto soprattutto agli enti "associati" (di qui la forte spinta alla gestione condivisa del servizio) si mira alla realizzazione di un'ampia gamma di interventi rivolti sia al rafforzamento dei presidi e delle strumentazioni tecniche delle polizie locali, sia alla promozione di attività di carattere social-preventivo. Tra i progetti finanziabili (**art. 28**) rientrano, ad esempio, l'apertura di presidi territoriali decentrati, il potenziamento degli apparati radio e delle dotazioni tecnico-strumentali, la modernizzazione delle sale operative, l'incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere con estensione del servizio nella fascia serale e notturna, l'istituzione del vigile di quartiere, l'incremento dei servizi festivi. La futura attuazione di tale importante apparato normativo dovrà necessariamente integrarsi con l'azione di coordinamento esercitata dalla Regione, al fine sia di rendere più incisivo ed efficace il servizio di polizia svolto da enti già aggregati, sia di migliorare la gestione operativa dei progetti presentati da enti singoli, attribuendo, alle azioni di questi ultimi, risvolti di carattere generale - e non più solo particolare - per il perseguimento di una sicurezza integrata a livello regionale. Si vuol dire, in buona sostanza, che la legge non dev'essere vista soltanto come mezzo di distribuzione di sussidi economici agli enti locali, ma come momento di stimolo e raccordo delle Amministrazioni che operano a contatto diretto con i cittadini. In tale ottica assume un'importanza del tutto particolare l'incontro annuale previsto dall' **art. 30** con tutti gli enti locali lombardi (non solo quelli beneficiari dei finanziamenti) e con il Prefetto del Capoluogo di Regione, Presidente della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica sicurezza: lo scopo è quello di esaminare lo stato di attuazione dei progetti e di trarre spunti utili alla formulazione degli indirizzi generali degli interventi regionali.

TITOLO V- COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI PRIVATI

Una delle esigenze maggiormente avvertite dalla moderna società civile è quella di consentire agli operatori della sicurezza l'impiego delle proprie energie sia nel presidio coordinato del territorio, sia nell'attività di indagine volta a smascherare e reprimere fenomeni criminali di media e vasta portata.

Nel perseguimento di detti obiettivi svolge un ruolo determinante l'azione di coordinamento tra le varie forze di polizia dello Stato e tra queste e le polizie locali. Tale azione trova il momento di massimo impulso nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, sede privilegiata di analisi e indirizzo cui – come già rilevato – partecipano anche il Presidente della Provincia e il Sindaco.

La "rigidità istituzionale" del quadro sommariamente delineato è stata intaccata, negli ultimi anni, dalla diffusione di fenomeni spontanei di "partecipazione" alla tutela del bene sicurezza. Cresce sempre più il numero dei privati cittadini, spesso riuniti in associazioni di volontariato, che si fanno carico di vigilare nei quartieri e nelle periferie cittadine per segnalare alle forze di polizia quanto di sospetto o anomalo si presenti alla loro vista.

Tale fenomeno è indice, da un lato, del crescente disagio che alberga nei cittadini e, dall'altro, della impossibilità, per le Forze dell'Ordine, di far fronte con l'efficacia desiderata alla domanda di sicurezza dei cittadini stessi. Ma è evidente che il diffondersi di iniziative spontanee, frammentarie e non coordinate non contribuisce a risolvere i problemi.

L'illustrato concetto di sicurezza urbana e la sua naturale dimensione partecipativa, sia nel momento dell'analisi che in quello dell'azione, non devono generare meccanismi distorti, forieri, unicamente, di ulteriore sconcerto e di pericoli per l'incolumità di chi se ne faccia attore.

Deve essere chiaro, infatti, che la "condivisione" che sta alla base del concetto di sicurezza urbana è e deve rimanere una "condivisione qualificata", caratterizzata, cioè, dal concorso di "attori" preparati e appositamente formati.

Se dunque è ormai assodata la necessità di fornire un ausilio concreto ai tutori istituzionali dell'ordine per sgravarli di compiti cosiddetti "secondari", è necessario che tale ausilio sia appositamente disciplinato, organizzato e affidato a soggetti in possesso di requisiti che ne garantiscano l'affidabilità e la competenza. Tra questi assumono un ruolo rilevante le guardie particolari giurate la cui attività è stata recentemente riconosciuta dalla Suprema Corte come "*integrativa di quella della polizia*" (Cass. pen., 12 gennaio 2000, n. 191, in *Dir. e giust.*, f. 14, 32). Com'è noto si tratta di soggetti privati cui il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza demanda la custodia e la salvaguardia di beni altrui mobili e immobili ed il cui servizio, quindi, non si configura come un esercizio di pubbliche funzioni. Tale concetto è chiaramente espresso nell'**art. 34** in cui sono indicate le finalità del disegno e la natura dell'attività delle guardie particolari giurate, certamente "privata" ma, allo stesso tempo, ausiliaria alle funzioni proprie degli organi di polizia.

Proprio la limitatezza dei compiti cui le guardie particolari giurate possono assolvere deve far cadere ogni tentazione in quanti volessero, tramite questo "strumento", sopperire a carenze di organico della polizia locale. Si tratterebbe di una scelta non solo improduttiva, ma contraria allo spirito del disegno che la Regione intende perseguire: è evidente, infatti, che la complessità del servizio di polizia locale e la vastità dei compiti che ad esso attengono rendono il singolo operatore di polizia municipale o provinciale non surrogabile da alcun privato cittadino, sia pur esperto e affidabile. E ciò non solo nelle attività preponderanti di polizia amministrativa o in quelle (ormai altrettanto gravose) di polizia giudiziaria, ma anche nell'attività di tutela della sicurezza urbana, compito che ha assunto, negli ultimi anni, una portata sempre maggiore non certo per volontà degli stessi enti territoriali, ma per la necessità di fornire risposte concrete al crescente disagio derivante dall'aumento della criminalità e della conseguente maggiore percezione di insicurezza. Lo svolgimento di questo compito nuovo del quale la polizia locale è stata investita può essere facilitato da forme di collaborazione che, nel rispetto della vigente normativa e delle competenze da essa stabilite, aiutino a formulare una migliore risposta al cittadino insicuro.

Il titolo V della legge, nel delineare un modello di collaborazione tra polizia locale e guardie particolari giurate, detta regole precise volte ad organizzare e rendere efficiente un'azione sinergica che è già stata sperimentata non solo da alcuni enti locali, ma anche da Autorità di pubblica sicurezza presenti in grandi città.

Evidenziata la forte potenzialità di controllo e di conseguente attivazione delle autorità competenti tramite un collegamento diretto con la centrale operativa, viene introdotta la vera novità della legge, rappresentata dalle modalità attraverso le quali gli enti locali che lo desiderino possono avvalersi delle guardie particolari. Essi potranno attingere da elenchi provinciali nei quali saranno iscritte le guardie particolari giurate che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 138 T.U.L.P.S., siano in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dalla Regione a seguito del superamento di un apposito corso

di formazione (**art. 35**). Nell'ottica della più volte citata di una "condivisione qualificata" si vuole, in sostanza, che l'attività di supporto alla polizia locale sia svolta da persone qualificate sia sul piano giuridico che su quello tecnico-operativo. Se è vero, come autorevolmente affermato, che l'attività in esame ha funzione "integrativa" di quella delle forze di polizia, è necessario che essa sia svolta da chi abbia consapevolezza di tale ruolo.

Il sistema delineato consente quindi ai Presidenti delle province e ai Sindaci di poter contare su un qualificato e "certificato" strumento di supporto del quale certamente terranno conto anche le Autorità di pubblica sicurezza nella pianificazione degli interventi coordinati sul territorio.

Non possono sfuggire, infatti, i vantaggi di un raccordo costante e organizzato con soggetti capaci di garantire una presenza "attiva" in zone e fasce orarie nelle quali la polizia locale non riesce, suo malgrado, ad essere presente. Ad ulteriore garanzia del miglior funzionamento del sistema **l'art. 36** sancisce inoltre la dipendenza funzionale delle guardie particolari giurate dal comandante o dal responsabile del servizio di polizia locale dell'ente che se ne avvale.

TITOLO VI - ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

I processi evolutivi che caratterizzano la Pubblica Amministrazione - e gli enti locali in particolare - richiedono la presenza di personale qualificato che sappia governare le riforme e garantirne la concreta realizzazione.

La polizia locale non è affatto estranea a tale esigenza ed anzi ne è coinvolta, se così può dirsi, sotto due punti di vista. Da un lato essa è pienamente investita dal processo di riassetto interno dell'ente territoriale in conformità agli sviluppi normativi e ordinamentali del settore; dall'altro essa ha mutato profondamente i paradigmi del proprio porsi e del proprio agire, determinando il superamento della concezione tradizionale che limitava le sue funzioni all'accertamento di illeciti in materia edilizia, commerciale, stradale, ambientale e venatoria. Tali funzioni devono infatti arricchirsi delle competenze proprie di un servizio di polizia territoriale, attento ai bisogni della collettività.

Questa nuova presenza non può che essere caratterizzata da un elevato livello qualitativo degli interventi che solo una solida e spiccata professionalità può consentire.

Quello della formazione è, dunque, un passaggio obbligato per la costruzione di una moderna professionalità, fondata non solo su contenuti tecnici, ma caratterizzata da spiccate capacità organizzative, gestionali e di relazione interpersonale. L'esigenza formativa è inoltre resa necessaria dalle crescenti insidie che mettono in pericolo l'incolumità del personale. E' risaputo, infatti, che un ottimale livello di preparazione tecnica e giuridica rappresenta requisito imprescindibile per un più sicuro ed efficace svolgimento dei compiti di polizia.

In tale settore, quindi, la formazione deve costituire una dimensione costante dell'impegno lavorativo, rappresentando non solo un dovere per gli operatori, ma anche un diritto irrinunciabile.

La Regione Lombardia ha profuso da sempre grandi energie in ambito formativo. Il sistema delineato dalla l.r. n. 43/85 ha prodotto eccellenti risultati e le modifiche recentemente introdotte dalla legge regionale n. 1/2000 contengono *in nuce* enormi potenzialità di miglioramento dei processi di selezione e formazione. La gestione dei corsi è affidata all'I.re.F. (Istituto regionale di formazione per l'amministrazione pubblica) il quale, oltre che curare direttamente l'erogazione del servizio, può stipulare convenzioni con soggetti privati certificandone la qualità della prestazione.

Il titolo VII della legge riproduce quindi il sistema già noto, arricchendolo e innovandolo con quanto non compiutamente emerso nell'operazione di "innesto" della l.r. n.1/2000 nel *corpus* della l.r. n. 43/85 (**artt. 38, 39 e 40**).

Tra le novità di rilievo rivestono una posizione del tutto peculiare i "corsi di preparazione ai concorsi" (**art. 40**) che rappresentano uno strumento prezioso di valutazione preliminare delle attitudini di coloro che aspirano a svolgere un lavoro che richiede specifiche qualità, oltre ad una particolare predisposizione. Si tratta di uno strumento introdotto dalla citata l.r. n. 1/2000 e tuttora in fase di sperimentazione, del quale si delineano con chiarezza le modalità organizzative: il concorso per l'accesso al corso di preparazione al concorso sarà bandito dalla Regione Lombardia e le prove, nonché la successiva attività formativa, saranno svolte presso enti locali lombardi. Il superamento del corso dà diritto all'iscrizione in un elenco regionale dal quale le amministrazioni locali possono attingere per le assunzioni a tempo determinato e consente, poi, la partecipazione ai concorsi indetti da enti locali. Questi ultimi possono anche procedere autonomamente all'assunzione a tempo indeterminato di operatori di polizia locale. In tal caso essi non accedono al finanziamento regionale e i corsi di formazione devono comunque essere conformi ai moduli stabiliti dalla Regione.

Di non minore rilievo è l'attenzione che si riserva a coloro che, rivestendo una qualifica apicale, sono chiamati a ruoli di comando, con conseguente responsabilità nell'organizzazione dell'ufficio, nella gestione delle relazioni esterne e nella collaborazione con le altre forze di polizia. Il successo della Scuola avanzata per ufficiali ha determinato la convinzione della necessità di un presidio di formazione permanente per comandanti e ufficiali di polizia locale, al fine, non soltanto, di poter contare su una classe dirigente altamente specializzata, ma di rendere quest'ultima "formatrice permanente" del personale dipendente.

In tal senso l'istituenda Accademia (**art. 41**) vuole essere una Scuola Superiore di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia locale che rappresenta l'evoluzione e nello stesso tempo il momento di collegamento tra la formazione di base e il successivo aggiornamento. La Struttura organizzativa è demandata ad un delibera della Giunta regionale.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione pone la sicurezza dei cittadini e del territorio tra le condizioni primarie e indefettibili per un ordinato svolgimento della vita civile.
2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza nel territorio regionale, disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di polizia locale, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza, la collaborazione tra polizia locale e soggetti privati operanti nel settore della vigilanza, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

Art. 2 (Politiche regionali)

1. La Regione, nel perseguimento del fine indicato all'art. 1, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto delle loro competenze, promuove:

- a) il coordinamento, anche attraverso apposita struttura, delle attività dei corpi e servizi di polizia locale, al fine di renderne più incisivo ed efficace l'intervento;
- b) la collaborazione istituzionale tra enti territoriali e organi dello Stato preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al fine di assicurare una presenza sinergica e integrata sul territorio;
- c) la partecipazione delle guardie particolari giurate al controllo del territorio, nell'ambito di forme di collaborazione con gli enti locali.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione realizza attività di ricerca e comunicazione, fornisce consulenza tecnica agli enti locali, promuove occasioni di confronto e cooperazione istituzionale per una sicurezza integrata sul territorio regionale.

TITOLO II

Organizzazione, funzioni e svolgimento del servizio di polizia locale

Capo I

Organizzazione del servizio di polizia locale

Art. 3 (Principi informativi del servizio)

1. Ogni ente locale in cui è istituito il servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. La Giunta regionale, ferma restando l'autonomia dei singoli enti locali, definisce i criteri organizzativi cui gli stessi possono attenersi nella organizzazione del servizio di polizia locale.

Art. 4 (Regolamenti degli enti locali)

1. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e dalla presente legge.

Art. 5 (Decentramento e modelli applicativi)

1. Gli enti locali possono istituire presidi decentrati di polizia locale.
2. Nei comuni in cui sono istituite le circoscrizioni di decentramento, le aree di intervento sono di norma coincidenti con le circoscrizioni medesime.
3. Nel caso di istituzione di città metropolitane, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli enti interessati possono realizzare modelli collaborativi attinenti al servizio di polizia locale.
4. I modelli applicativi del controllo di zona devono essere impostati sul presidio fisico e conoscitivo del territorio.

Art. 6 (Esclusività di compiti e mansioni)

1. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
2. L'esclusività dei compiti di cui al comma 1 deve essere garantita anche negli enti ove presti servizio un solo operatore di polizia locale.

Art. 7 (Autorità di polizia locale)

1. Al Presidente della Provincia e al Sindaco, **o ad Assessore con specifica delega**, competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 8 (Attribuzioni e responsabilità del comandante o del responsabile)

1. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante e del responsabile del servizio, gli stessi sono responsabili verso il Presidente della Provincia o il Sindaco, **o verso l'Assessore con specifica delega**, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

Art. 9 (Prestazioni degli operatori)

1. Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dall'ente di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

Art. 10 (Autonomia operativa dei singoli operatori)

1. Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti alla polizia locale, subordinati funzionalmente all'Autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.

Art. 11 (Configurazione del corpo di polizia locale)

1. **Il servizio di polizia locale, o** il corpo, ove istituito, non può costituire struttura intermedia di un settore amministrativo più ampio, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

2. **La responsabilità del servizio o** il comando del corpo non può essere affidato **a personale amministrativo o** a persona **che non rivesta le qualità degli appartenenti** alla polizia locale. **Detta limitazione non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari della responsabilità di un servizio o del comando di un corpo di polizia locale.**

Capo II Funzioni

Art. 12 (Funzioni di polizia amministrativa)

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Art. 13 (Funzioni di polizia giudiziaria)

1. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, di cui all'art. 57 del codice di procedura penale e all'art.5 della legge n. 65/1986, i comandanti e i responsabili dei corpi e servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale che con le Forze di polizia dello Stato.

Art. 14 (Funzioni di polizia stradale)

1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", gli operatori di polizia locale espletano i servizi di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza.

Art. 15 (Funzioni di pubblica sicurezza)

1. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari e connaturali, al fine di garantire, in concorso con le Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana e degli ambiti territoriali di riferimento.
2. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani e **rurali**, deve essere sorretta da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere, con particolare riguardo alla prevenzione.

Art. 16 (Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione)

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini e l'ordinato vivere civile.
2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana **e territoriale in genere**.

Capo III

Mezzi, uniformi e strumenti operativi

Art. 17 (Mezzi di servizio)

1. Le attività di polizia locale sono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi per impieghi speciali.
2. I Corpi e Servizi di polizia locale, **in relazione al territorio di riferimento**, possono essere dotati di natanti a motore per i servizi lacuali o per le acque interne. Per particolari servizi relativi ad eventi che interessano il territorio di più comuni o che presentano specifiche criticità possono essere dotati anche di mezzi aerei.

Art. 18 (Divisa e distintivi di grado)

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.
2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per i servizi di onore e di rappresentanza.
3. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

Art. 19 (Strumenti di autotutela)

1. Gli operatori di polizia locale con qualifica di agente di pubblica sicurezza possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.
3. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al responsabile del corpo o servizio di polizia locale.
4. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

Art. 20 (Rinvio a regolamenti della Giunta Regionale)

1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, disciplina:

- a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;
- b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;
- c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale e le loro modalità d'uso;
- d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
- e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
- f) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le caratteristiche delle dotazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 sono quelle degli allegati A, B, C, D ed E della legge regionale 8 maggio 1990 n. 39 "Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia".

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, **gli enti locali** provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

Art. 21 (Convenzioni)

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi previsti dal presente capo, nonché di strumentazione informatica.
2. Gli enti locali hanno facoltà di aderire alle predette convenzioni, ovvero di provvedere direttamente all'acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, fermo restando che gli stessi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'art. 20.

TITOLO III

Coordinamento delle attività e interventi regionali per la sicurezza dei cittadini e del territorio

Capo I

Indirizzi e coordinamento regionale

Art. 22 (Coordinamento)

1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, la Giunta regionale costituisce apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale, anche quale referente di analoghe strutture organizzative costituite dagli enti locali. Della struttura possono far parte anche appartenenti a corpi e servizi di polizia locale operanti in Lombardia. Ove si renda necessario, la Regione attiva l'intervento della struttura di coordinamento. Possono essere previste articolazioni territoriali della struttura di coordinamento, di regola su base provinciale.

2. La struttura di coordinamento, in particolare, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato di cui all'art. 23:

- a) promuove il coordinamento tra i comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti, rilevanti per i compiti di polizia locale, interessino il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;
- b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
- c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione **di un** sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio, agli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, all'adozione **di una** modulistica unica.

3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e servizi di polizia locale e a favorirne il coordinamento. **La Giunta regionale può altresì promuovere la costituzione in seno ai corpi e servizi di polizia locale di servizi specialistici.**

4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale **suggerisce** linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e **favorisce** l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei

servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

6. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo dell'evento per il quale si richiede l'intervento.

Art. 23 (Comitato regionale per la sicurezza urbana e del territorio)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la sicurezza urbana e del territorio.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto **dal presidente dell'Unione delle Province Lombarde o da un suo delegato, dal presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani Lombardia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia.**
3. E' membro del Comitato il dirigente della Struttura della Giunta regionale competente in materia di polizia locale.
4. Il Comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza.
5. Il Comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza dei cittadini e del territorio e definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle polizie locali.
6. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute del Comitato anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2. Per assicurare un opportuno raccordo con le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Presidente della Giunta regionale assume le intese del caso con il Prefetto del capoluogo di Regione, Presidente della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Capo II

Gestione associata del servizio

Art.24 (Gestione associata del servizio di polizia locale)

1. La Regione promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza del territorio lombardo.
2. Tra le forme di gestione associata si intendono compresi anche i consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali ed il cui personale svolge funzioni di polizia locale.
3. La Regione promuove altresì lo svolgimento del servizio nelle ore serali e notturne, attraverso il finanziamento di progetti mirati.

Art.25 (Competenza territoriale e dipendenza gerarchica)

1. Gli operatori di polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato, svolgono il servizio nell'intero ambito territoriale derivante dall'associazione, con le modalità previste dall'accordo intercorso tra gli enti.
2. Nelle aree montane la gestione associata del servizio è di regola affidata alla comunità montana.

TITOLO IV

Interventi regionali per la sicurezza

Art. 26 (Progetti per la sicurezza)

1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini.
2. In particolare la Regione promuove:
 - a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;
 - b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità.

Art. 27 (Contenuto dei progetti)

1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza per i cittadini, alla prevenzione di fatti criminosi, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.

Art. 28 (Presentazione delle iniziative)

1. I progetti sono presentati:

- a) dalle province, dalle comunità montane e da singoli comuni, con una popolazione di almeno 10.000 abitanti, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia provinciale, municipale o della comunità montana;
- b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità;
- c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno 10.000 abitanti o con un minimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto o, laddove non raggiungano tali entità numeriche, con una procedura di accordo tra almeno cinque comuni. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane;
- d) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali.

2. La Giunta regionale, ogni due anni, entro il 31 gennaio, determina i criteri, le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili.

Art. 29 (Finanziamento dei progetti)

1. Il piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi è approvato entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.
2. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1 si provvede all'erogazione del finanziamento assegnato.

Art. 30 (Verifica dell'attuazione dei progetti)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli enti locali lombardi, invitando il Prefetto del capoluogo di Regione, Presidente della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge, e per formulare indirizzi generali in tema di interventi regionali per la sicurezza nei comuni.

Art. 31 (Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'art.28, comma 2, si applicano, per l'erogazione dei finanziamenti regionali, i criteri e le modalità previsti nelle deliberazioni del Consiglio regionale adottate in attuazione della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 "Interventi regionali per la sicurezza nei comuni".

Art. 32 (Progetti di videosorveglianza per l'edilizia residenziale)

1. I comuni capoluoghi di provincia, di concerto con le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale e le forze di polizia, possono proporre progetti di videosorveglianza, che prevedano concrete modalità di coordinamento gestionale e operativo tra i predetti soggetti. Ai predetti progetti non si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 29 della presente legge. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti nonché le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti agli stessi.

TITOLO V
Collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata

Art. 33 (Partecipazione di soggetti privati ai compiti di polizia locale)

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, riconosce alle guardie particolari giurate **degli istituti di vigilanza privata** la possibilità di partecipare a forme di collaborazione con gli enti locali, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di ausilio nell'attività di presidio del territorio.

Art. 34 (Modalità di collaborazione)

1. Per i fini di cui all'art. 33, le guardie particolari giurate sono ausiliarie della polizia locale nel **presidio** del territorio.
2. In tale veste, le guardie particolari giurate, denominate guardie del territorio, **a richiesta degli Enti Locali a norma dell'art. 36, commi 1 e 2**, svolgono attività di mera vigilanza e priva di autonomia. Tale attività è finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le Forze dell'ordine competenti per territorio in presenza di eventi che possano arrecare danno o semplice disagio alle persone e che richiedono l'esercizio di funzioni pubbliche.
3. L'intervento operativo spetta esclusivamente agli organi di polizia locale o alle Forze dell'ordine.

Art. 35 (Requisiti e formazione)

1. La collaborazione di cui all'art. 34 è subordinata al possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Regione, previa frequentazione di corsi di formazione promossi e organizzati a livello regionale.
2. Al termine dei predetti corsi i partecipanti sostengono un esame per il rilascio del certificato di idoneità.
3. Le guardie giurate in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale, organizzati dalla Regione.
4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi precedenti.
5. La competente struttura regionale forma appositi elenchi degli idonei, articolati su base provinciale, e li inoltra ai Presidenti delle Province e ai Sindaci.
6. Gli enti locali si avvalgono della collaborazione delle guardie particolari giurate attraverso gli elenchi di cui al comma 5. Con la deliberazione di cui al comma 4 sono definite le modalità di utilizzo degli elenchi.

Art. 36 (Dipendenza funzionale)

1. Il Presidente della Provincia e il Sindaco, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, **possono richiedere** agli istituti di vigilanza la disponibilità del personale iscritto negli elenchi di cui all'art. 35, comma 5, per la predisposizione **di servizi in ausilio alla polizia locale**.
2. Le guardie particolari, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal Sindaco del comune o dal Presidente della provincia competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comandante della polizia municipale o della polizia provinciale o dal responsabile del servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.
3. **Nel caso di attivazione di cui al comma precedente**, le guardie particolari giurate assicurano la propria attività nell'arco delle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi; a tal fine sono in contatto con le centrali operative della polizia locale per le eventuali emergenze.
4. **Gli oneri dei servizi in ausilio alla polizia locale e le modalità di esecuzione dei servizi stessi sono disciplinati in specifiche convenzioni da stipularsi tra gli Enti Locali e gli Istituti di Vigilanza privata, anche sulla scorta di disposizioni emanate dalla Giunta Regionale.**

TITOLO VI
Accesso ai ruoli della polizia locale e formazione del personale

Art. 37 (Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo)

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati, nel rispetto della contrattazione collettiva, dai regolamenti degli enti locali, dalle norme della presente legge e dalle disposizioni attuative emanate dal Consiglio regionale.
2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi, da parte della Azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo parametri e modalità stabiliti dal Consiglio regionale.
3. Nell'organizzazione dei corpi e dei servizi, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e nella legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione per la parità uomo-donna nel lavoro".

Art. 38 (Concorsi **pubblici e selezioni interne** per posti di ufficiale e sottufficiale)

1. Per l'ammissione ai concorsi **pubblici ed alle selezioni interne** per posti di ufficiale è richiesto il diploma di laurea o il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle figure professionali su diverse qualifiche funzionali.
2. Per l'ammissione ai concorsi **pubblici ed alle selezioni interne** per posti di sottufficiale è richiesto il diploma di scuola media superiore ed un periodo di servizio di almeno tre anni quale agente di polizia locale; tale periodo è aumentato a dieci anni per i candidati in possesso di diploma di scuola media inferiore.

Art. 39 (Nomina in ruolo)

1. I vincitori dei concorsi **pubblici** per posti di ufficiale, sottufficiale ed agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svolgersi a norma dell'art. 40.
2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma precedente.
3. Durante il periodo di prova, e comunque sino all'espletamento del corso di formazione, il personale vincitore del concorso per posti di agente che frequenti il corso di cui al comma 1 non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al precedente primo comma.
4. All'atto della nomina in ruolo, gli enti locali che hanno proceduto all'assunzione comunicano alla competente Struttura della Regione Lombardia i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito albo tenuto dalla Struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì alla Struttura regionale le cessazioni dal servizio degli operatori di polizia locale.

Art.40 (Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale)

1. La Regione promuove ed organizza i corsi di qualificazione e formazione di base per i vincitori dei concorsi di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente, di cui all'art. 39, comma 1, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.

2. La Regione promuove ed organizza altresì corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La preselezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire. Ai corsi previsti dal presente comma partecipa anche il personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e all'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Il superamento degli esami finali dei predetti corsi ovvero il possesso di titolo equivalente costituisce requisito per l'accesso ai ruoli della polizia locale e non ha effetto ai fini del superamento del periodo di prova del personale assunto a seguito di concorso. **Costituisce in ogni caso titolo equivalente al superamento degli esami finali dei corsi l'aver prestato servizio permanente effettivo nelle forze di polizia dello Stato o l'essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio, anche a tempo determinato, presso corpi o servizi di polizia locale.**

3. I corsi di cui al comma 2 possono essere promossi ed organizzati anche dagli enti locali, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al comma 5, verificata dalla Giunta regionale.

4. Coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e superato gli esami finali, **ovvero sono in possesso di titolo equivalente**, sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dalla Direzione generale regionale competente in materia di polizia locale. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia a tempo determinato. **Sono inoltre iscritti di diritto nell'elenco coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio a tempo determinato in corpi o servizi di polizia locale.**

5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi di cui all'art. 39 ed al presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi formativi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (di seguito I.Re.F.) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, dei corsi di preparazione ai concorsi, dei corsi di formazione di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale di cui all'art. 39 ed al presente articolo, che l'I.Re.F. gestisce direttamente o stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.

7. Il volume delle iniziative formative previste dalla convenzione e contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali approvato con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle

previsioni del bilancio della Regione.

8. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell'I.Re.F.

9. L'attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale o pluriennale definito dall'I.Re.F., il cui contenuto è comprensivo:

- a) dell'analisi dei fabbisogni;
- b) della progettazione generale degli interventi;
- c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell'anno di attività, incluse le attività svolte in forma decentrata e regolate da convenzione.

Art. 41 (Accademia per gli ufficiali di polizia locale)

1. E' istituita l'Accademia per gli ufficiali della polizia locale della Regione Lombardia.
2. L'Accademia costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.
3. Presso l'Accademia si svolgono i corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.
4. Presso l'Accademia si svolgono altresì appositi corsi di aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale.
5. Il direttore dell'Accademia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra personalità della polizia locale lombarda, docenti universitari o esperti in formazione su materie attinenti ai compiti e alle funzioni della polizia locale.
6. Il direttore è affiancato da un Comitato scientifico composto da quattro esperti nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. E' altresì membro di diritto del Comitato scientifico il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di polizia locale. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura, e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.
7. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina la struttura organizzativa dell'Accademia, i contenuti e la durata dei corsi nonché le modalità di espletamento degli esami finali.

TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 42 (Condizione di accesso ai finanziamenti regionali)

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Art. 43 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attività del Comitato regionale per la sicurezza urbana e del territorio, di cui all'articolo 23, si provvede con le risorse stanziare annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. Alle spese per il finanziamento dei progetti per la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a), si provvede con le risorse stanziare all'UPB 1.2.1.1.3.10 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza".
3. Per le spese di cui al comma 2, relativamente all'anno 2003, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge regionale 34/78.
4. Al finanziamento del fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) e alle spese per i corsi di qualificazione, formazione, preparazione ai concorsi e aggiornamento professionale del personale addetto a funzioni di polizia locale, di cui all'articolo 40, si provvede con le risorse appositamente stanziare all'UPB 1.2.1.1.2.9 "Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza".
5. Per le spese di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2002, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 34/78.
6. Al finanziamento delle spese per i progetti di videosorveglianza di cui all'articolo 32, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 4.11.1.1.3.117 "Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta".
7. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

Art. 44 (Abrogazione di leggi)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie contenute nella presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 17 maggio 1985, n. 43;
- b) legge regionale 8 maggio 1990, n. 39;
- c) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8.

2. Sono altresì abrogati i commi 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 dell'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1.

Art. 45 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.